




LEGA NAVALE ITALIANA



SEZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

REGOLAMENTO INTERNO

PER L'USO DEI POSTI D'ORMEGGIO
DELLA BASE NAUTICA



www.leganavalestabia.it

La normativa che segue regola la gestione dei posti di ormeggio presso la base nautica della Sezione della Lega Navale Italiana di Castellammare di Stabia ed i rapporti con i soci che hanno, od intendono usufruire, di tale servizio nello spazio acqueo concesso dal demanio alla Sezione stessa.

Si precisa che, nell'ambito di questo regolamento, con la semplice indicazione di "socio" si fa riferimento al socio ordinario.

CAPO I

(degli aventi diritto)

ART. 1

Il posto di ormeggio è concesso al socio richiedente, già proprietario di una imbarcazione iscritta al naviglio della L.N.I.

Il socio può essere assegnatario di un solo posto di ormeggio.

ART. 2

L'ormeggio ai pontili installati sulle aree di demanio marittimo in concessione alla Sezione è consentito, con le modalità di cui alle norme che seguono, esclusivamente ai natanti ed alle imbarcazioni, a vela, di lunghezza f.t. inferiore a m. 14.

L'ormeggio al molo può essere assegnato ai natanti tipo gozzo o lancia di lunghezza f.t. inferiore a m. 6.

I natanti e le imbarcazioni devono essere regolarmente iscritti nel Registro del Naviglio della L.N.I., di proprietà dei soci della Sezione con almeno due anni di anzianità, iscritti al Gruppo Sportivo ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Il posto di ormeggio può essere concesso anche a soci con minore anzianità, qualora la disponibilità risultasse maggiore della richiesta.

ART. 3

Il socio già con la richiesta di ormeggio si impegna ad accettare il presente Regolamento ed a diventare parte attiva ed integrante di tutte le attività della Sezione, tese al conseguimento delle finalità statutarie; pertanto, essendo l'utilizzo del posto di ormeggio imprescindibilmente legato alla fattiva partecipazione, per rendere manifesta tale disponibilità alla cooperazione, sono stabiliti dei punteggi che concorrono a determinare delle graduatorie di merito per i soci aventi diritto.

Per quanto concerne le modalità di assegnazione del punteggio, di cui al comma precedente, si rimanda all'allegato A del presente Regolamento; allegato aggiornato ed approvato dal C.D. in data 2.4.98, verbale n. 140.

ART. 4

Più soci già comproprietari, all'atto della richiesta di ormeggio, di una unità da diporto, possono chiedere l'assegnazione di un posto barca, ma solo uno di essi deve essere indicato quale titolare dell'assegnazione e responsabile dell'osservanza delle norme, di cui si parla.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsivoglia motivo, il socio assegnatario del beneficio in parola, subentra nel prosieguo del godimento solo uno dei soci di cui al comma precedente.

ART. 5

I soci assegnatari di posto di ormeggio non possono far partecipare le loro imbarcazioni a gare con colori diversi da quelli della LEGA NAVALE ITALIANA.

ART. 6

I soci titolari di ormeggio che acquistano una nuova imbarcazione, con caratteristiche compatibili per dimensioni a quella che hanno ceduto, proseguono nel mantenimento del loro diritto.

La sola vendita della barca, senza sostituzione, fa cessare, per l'assegnatario, il beneficio all'ormeggio. I soci che acquistano o sostituiscono la propria imbarcazione con altra, incompatibile con le dimensioni della precedente, cessano temporaneamente dal beneficio ed entrano in lista di attesa.

ART. 7

Il socio avente diritto al posto dovrà esercitare tale diritto entro e non oltre gg. 30 dall'assegnazione, salvo casi documentati di forza maggiore; trascorso tale termine, pur conservando il diritto maturato, per i successivi undici mesi il posto verrà assegnato, temporaneamente, al socio primo in lista di attesa, cui saranno addebitate le spese di gestione; trascorso l'anno, qualora l'assegnatario non sia in grado di esercitare il suo diritto, cederà tale diritto al socio che lo ha sostituito per tutto il periodo precedente.

ART. 8

E' a cura dei soci assegnatari adempiere agli obblighi economici decisi dal C.D.

ART. 9

E' vietata l'assegnazione di un posto barca a soci la cui imbarcazione sia in comproprietà con non Soci o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di soci o che comunque risulti di proprietà di società di comodo.

ART. 10

L'uso dell'ormeggio, in caso di decesso del titolare, è confermato, per un periodo non superiore a sei mesi, all'erede legittimo, purché socio o socio familiare del '*de cuius*'; l'erede, di cui al comma 1, se socio familiare, divenuto proprietario o comproprietario con altri, anch'essi soci, per ottenere il rinnovo dell'assegnazione nell'anno successivo, deve tesserarsi come socio ordinario. In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi legittimi già iscritti, l'assegnazione decade e l'imbarcazione dovrà essere rimossa.

ART. 11

Ad insindacabile giudizio del Direttivo della Sezione il posto barca può essere concesso, sempre temporaneamente, e a condizioni diverse, a soci particolarmente benemeriti dell'associazione.

CAPO II (dei doveri)

ART. 12

Il socio assegnatario di posto barca soggetto al provvedimento disciplinare della sospensione dai diritti di socio o dalla frequenza della sede sociale, poiché non decade dalla concessione, può accedere alla sede nautica per accudire alla manutenzione della propria unità da diporto, per accertarne la sicurezza agli ormeggi, nonché per rimuoverla, per trasferirla ad altro ormeggio per qualsivoglia motivo.

ART. 13

L'imbarcazione può essere utilizzata solo dai componenti il nucleo familiare, purché maggiorenni e soci; nel caso di minori o persone estranee al nucleo familiare, purché soci, l'utilizzo è subordinato al rilascio di idonea autorizzazione scritta, da far tenere alla segreteria della Sezione.

ART. 14

La concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'imbarcazione, la cui cura e affidamento rimane di esclusiva competenza del socio armatore.

ART. 15

Compatibilmente alle disponibilità l'uso del posto barca può essere concesso in via temporanea e gratuitamente a circoli proprietari di imbarcazioni destinate ad attività didattica e/o sportiva.

CAPO III (della durata)

ART. 16

La concessione del beneficio dell'ormeggio presso i pontili della Sezione è limitata ad un periodo di tre anni; tale periodo, rinnovabile, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 3 e 18 del presente Regolamento, può essere rinnovato anche in via continuativa.

CAPO IV (della decadenza)

ART. 17

Il socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:

- a) perdita della qualità di socio per una delle cause previste dall'art. 8 dello Statuto;
- b) mancato pagamento della quota di iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della L.N.I. e delle quote sociali e supplementari, come previsto dall'art. 8, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- c) grave inosservanza del regolamento interno;
- d) mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto, con obbligo di rimozione per i casi di cui all'art. 73 cod. nav.;
- e) mancata occupazione del posto barca per un periodo superiore a sei mesi;
- f) mancato indennizzo di danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della sede;
- g) ingiustificato rifiuto di mettere a disposizione della Sezione la propria imbarcazione per l'espletamento di attività istituzionali;
- h) l'uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso dell'unità da diporto.

CAPO V (del merito)

ART. 18

L'assegnazione e il mantenimento del posto barca sono subordinati al conseguimento di un punteggio di merito, come da allegato A di cui al precedente art. 3; i punteggi di merito, testimonianza della collaborazione e dell'attivismo del socio, danno vita a due liste:

- 1) la lista di attesa attraverso la quale il socio, in possesso di una imbarcazione iscritta al Naviglio della L.N.I., non ancora assegnatario, può ottenere l'assegnazione di un posto di ormeggio,
- 2) la formazione, per i soci già assegnatari, di scaglioni determinanti o la variazione della quota di ormeggio o la decadenza dello stesso diritto di ormeggio, come da allegato A.

ART. 19

Le liste di cui all'articolo precedente saranno affisse, a cura della segreteria della Sezione ogni tre mesi, all'albo sezionale.

Contro la formulazione della lista è ammesso ricorso motivato in forma scritta da presentare in segreteria entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. Il ricorso, disciplinato come tutte le altre controversie, dall'art.27, n.1, lettera I) del Regolamento dello Statuto, va proposto, in prima istanza, in forma scritta, al Presidente della Sezione;

nei successivi trenta giorni sarà data comunicazione scritta al ricorrente, altrimenti questi potrà considerare accolto il proprio ricorso;

contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso ai probiviri della Sezione, prodotto sempre attraverso il Presidente.

La decisione dei probiviri è inappellabile e di essa va data comunicazione scritta al ricorrente, che, ove mai non dovesse ricevere alcun riscontro entro i successivi quaranta giorni, può considerare accettato il proprio ricorso.

Il C.D. avrà cura di formulare la nuova lista, preso atto di quanto sopra.

CAPO VI (della domanda)

ART.20

La domanda, necessaria per ottenere l'uso del posto di ormeggio, presentata dal socio proprietario o dal socio comproprietario (art.4), va inoltrata alla Sezione a mezzo raccomandata A.R.

La data del timbro postale della raccomandata sarà considerata a tutti gli effetti quale data di presentazione della domanda.

ART. 21

La domanda deve essere corredata dal relativo libretto di immatricolazione e fotocopia dello stesso, che deve rimanere agli atti della Sezione, o da altro idoneo documento comprovante la proprietà dell'imbarcazione, la cui fotocopia va comunque lasciata agli atti.

Nel caso in cui per il natante non è previsto il libretto d'immatricolazione, il socio è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, anch'essa da lasciare agli atti, sottoscritta ai sensi dell'art.4 della legge 4/1/68 n. 15, dalla quale risulti il diritto di piena proprietà o di comproprietà; nel caso di comproprietà vanno sempre indicati i nomi degli altri comproprietari.

Tale documentazione va riprodotta all'inizio di ogni anno.

ART. 22

La Sezione, a sua discrezione, può chiedere ai soci assegnatari di produrre nuovamente la documentazione di cui al precedente art. 21.

ART. 23

Il C.D. mensilmente procederà all'esame delle domande pervenute, deliberando secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento e costituendo così una eventuale lista di attesa contro la quale è ammesso ricorso con le modalità di cui al precedente art. 19.

ART. 24

Nel caso di cessione del natante, il socio, datane debita informazione alla Sezione nell'arco di sette giorni, deve provvedere alla rimozione dello stesso entro i successivi sette giorni.

Contemporaneamente alla notifica dell'alienazione può fare richiesta per la prosecuzione del mantenimento del posto barca, per un periodo che non superi i sei mesi, fermo restando, a suo carico,

l'obbligo della corresponsione del corrispettivo per il posto di ormeggio, precedentemente assegnato, per il periodo sopra indicato.

CAPO VII **(dell'ormeggio)**

ART. 25

Il C.D. nomina, a sua discrezione, scegliendolo tra i soci per competenza, un incaricato ai pontili, che rimarrà in carica fino a che non saranno rinnovate le cariche sociali.

La nomina è rinnovabile.

ART. 26

La posizione dell'ormeggio viene stabilita dall'incaricato ai pontili, che, a seconda delle necessità, può variare la disposizione delle imbarcazioni.

ART. 27

L'imbarcazione deve essere fissata come segue:

- a) a prua mediante due cime affondabili, fornite dal socio, del diametro indicato dall'incaricato ai pontili, collegate alla catenaria sistemata sul fondo a cura della Sezione.**
- b) La Sezione effettuerà controlli periodici, di cui uno a settembre di ogni anno.**
- c) una delle due cime deve essere collegata con prolunga ai pontili.**
- d) a poppa mediante due cime di diametro, sempre indicato dal responsabile ai pontili, collegate al pontile e fornite dal socio.**
- e) è fatto obbligo di proteggere le murate con almeno sei parabordi, tre per fiancata, di dimensioni adeguate all'imbarcazione.**

ART. 28

L' imbarcazione è ormeggiata sotto la personale responsabilità del socio, comunque assegnatario del posto di ormeggio, ed è pertanto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni procurati alle strutture della

Sezione ed a terzi.

Il corrispettivo dei danni arrecati alla struttura dovrà essere risarcito alla Sezione entro giorni 10 dalla richiesta dell'importo dovuto.

L'accertamento dei danni e l'esecuzione dei lavori di riparazione saranno effettuati a cura della Sezione, che, come stabilito dal comma precedente, ne richiederà la rifusione.

ART. 29

L'assegnatario del posto barca ha l'obbligo della verifica periodica della perfetta efficienza e dello stato di conservazione delle attrezzature di ormeggio di propria pertinenza.

Le eventuali sostituzioni per rottura, perdita od usura sono a carico del socio assegnatario.

L'incaricato ai pontili, ai fini della tutela dei beni della Sezione e altrui, può, in caso di prolungata incuria o di necessità, effettuare le sostituzioni, di cui al comma precedente, richiedendone la rifusione come all'art. 28.

CAPO VIII

(della disponibilità)

ART. 30

Il socio, su richiesta del C.D., è tenuto, in cambio di altro corrispettivo, a rendere la disponibilità temporanea del proprio posto di ormeggio in occasione di manifestazioni sportive o altre inderogabili istituzionali esigenze organizzative.

ART. 31

Durante il periodo in cui l'imbarcazione è giustificatamente assente dal pontile, il C.D., sempre nel rispetto dei dettami istituzionali, disporrà, limitatamente al predetto lasso di tempo, del relativo posto di ormeggio.

I soci che si allontanano dall'ormeggio per un periodo di tempo superiore a giorni tre, ne devono dare comunicazione scritta alla segreteria, precisando anche la durata dell'assenza.

CAPO IX

(della sicurezza)

ART. 32

La Sezione non risponde di eventuali furti totali o parziali delle imbarcazioni ormeggiate ai pontili, delle attrezzature e di altro materiale posto al loro interno od esterno, od appoggiato alle strutture dei pontili.

CAPO X

(della perdita del diritto)

ART. 33

L'inosservanza grave delle norme di cui al presente regolamento sarà oggetto di contestazione scritta. Il persistere nell'inosservanza comporta la perdita della concessione. E' ammesso ricorso come da art. 19.

ART. 34

Sui pontili in concessione alla Sezione, e tra questi e le imbarcazioni ormeggiate, è fatto assoluto divieto di esercitare qualsiasi attività commerciale o comunque lucrativa.

Perdono, con effetto immediato, l'uso del posto di ormeggio e l'iscrizione al Registro del Naviglio della L.N.I. le imbarcazioni utilizzate dai soci come mezzo necessario per svolgere una propria attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere, anche se effettuata al di fuori della sede nautica della Sezione.

ART. 35

In tutti i casi di perdita del diritto all'ormeggio, il socio ha l'obbligo di rimuovere la propria imbarcazione entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta formulata in tal senso dalla Sezione.

In mancanza, il C.D., a mezzo di un proprio delegato, si rivolgerà alle competenti autorità affinché provvedano alla bisogna, il tutto a spese del socio inadempiente e con l'eventuale aggravio delle spese giudiziarie.

ART. 36

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo tenuto in data 24.9.98 e la ratifica dell'assemblea dei soci tenuta in data 25.9.98.

Del che è verbale.

NOTE

ART. 73 R.D. 30 marzo 1942, n°327 (Codice della Navigazione)

Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.

Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato.

ART. 27, lettera I del Regolamento dello Statuto

Il presidente della Sezione "dirime", come titolare dell'azione disciplinare, le eventuali controversie che possono sorgere in seno alla Sezione, fra soci e con i soci, agendo con equità e spirito pacificatore, nell'osservanza dei principi etici sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

.....

ALLEGATO "A"
AL REGOLAMENTO INTERNO
PER L'USO DEI POSTI DI ORMEGGIO
DELLA BASE NAUTICA

L'assegnazione dei punteggi verrà fatta per ogni socio Armatore di unità iscritta al Naviglio della L.N.I. e non solo per i soci assegnatari di posto d'ormeggio presso la base nautica; in modo che i punteggi di merito siano utili anche per determinare le graduatorie per l'assegnazione di un posto barca.

Le attività e i parametri che danno diritto all'assegnazione di un punteggio sono i seguenti:

ATTIVITA' FUNZIONALI E CULTURALI

Anzianità	per anno	0,2 (max 3)
Cariche sociali		
- <i>Consigliere</i>	per anno	3,0
- <i>Proboviro</i>	per anno	2,0
- <i>Revisore dei conti</i>	per anno	2,0
Direttore Tecnico (senza compenso)	per anno	2,0
Coadiutore del Consigliere e del D.T.	per anno	1,0
Istruttore (senza compenso)	per anno	2,0
Presentazione nuovo socio ordinario	ognuna	0,5
Partecipazione a comitati	per anno	1,5
Organizzazione di conferenze	ognuna	1,0
Lezioni	Ognuna	0,5
Promozione scolastica	Ognuna	1,0

ATTIVITA' SPORTIVE E PROMOZIONALI

Regate sociali interne con arrivo anche fuori tempo massimo	per gara	0,5
Regate sociali interne con ritiro	per gara	0,2
Regate esterne (in V zona FIV)	per gara	1,0
Manifestazioni	per partecipazione	0,5
Campionati nazionali (fuori V zona FIV)	per partecipazione	2,0
Disponibilità dell'imbarcazione	ognuna	1,0
Gite sociali	ognuna	1,0
Attività ambientali ed ecologiche	ognuna	0,5
Rappresentanza	ognuna	0,5

Il consiglio, a maggioranza, può decidere di assegnare per meriti o incarichi speciali un numero di punti "una tantum" per anno, per un massimo di 5, a persone che si siano particolarmente prodigate e che abbiano fatto avere alla sezione particolari vantaggi.

Il consiglio, per determinati periodi, può decidere, a maggioranza, di aumentare il numero dei punti assegnati per particolari attività. Di ciò verrà data comunicazione preventiva in bacheca.

Per dare modo ai responsabili di effettuare il conteggio dei punti totalizzati dai soci, saranno disponibili in segreteria dei moduli che dovranno essere compilati dai soci e riconsegnati entro una settimana dallo svolgimento delle attività. Tali moduli saranno esaminati, vistati ed archiviati. La lista dei soci con i punteggi totalizzati sarà affissa in bacheca ogni tre mesi.

CATEGORIE DI MERITO
PER GLI ARMATORI TITOLARI DI UN POSTO BARCA
AL PONTILE DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

FASCIA:

A – OLTRE I 13 PUNTI

**Quota di ormeggio minima
(quella in vigore)**

B - DA 8 A 13 PUNTI

**Quota di ormeggio minima
(Maggiorata del 25%)**

C - DA 0 A 8 PUNTI

**Quota di ormeggio minima
(Maggiorata del 100%)**

I soci inseriti nello scaglione “ C ” per due anni consecutivi perdono automaticamente il diritto all’ormeggio in favore dei soci in lista di attesa e possono a domanda rientrare nella graduatoria per l’assegnazione del posto barca.

Il nuovo criterio di assegnazione dei punti entra in vigore dal 2 aprile 1998. Fino a tale data sono rimasti in vigore i criteri di assegnazione previsti per l’anno 1997.

